Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 22 febbraio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 •
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 4 febbraio 1963 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alla città di Paternò, ai comuni di Civitella in Val di Chiana e di SS. Cosma e Damiano ed alla memoria di don Alcide Lazzeri, in riconoscimento delle seguenti azioni coraggiose compiute nel giorno e nel luogo a fianco di ciascuno indicate:

Medaglie d'oro

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (Arezzo), periodo bellico giugno 1944.

Sopportava con stoico coraggio la rappresaglia crudele del nemico invasore, subendo la quasi totale distruzione delle abitazioni ed il sacrificio di centocinquanta dei suoi figli, mai piegando nella fede in un'Italia migliore.

Alla memoria di **DON ALCIDE LAZZERI**, il 29 giugno 1944 in Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

Parroco del Comune, non esitava, nel corso di una feroce e indiscriminata rappresaglia nemica, ad offrirsi eroicamente a salvezza di centocinquanta ostaggi catturati ed in procinto di essere passati per le armi. La sua nobile offerta veniva però respinta anch'egli cadeva ucciso insieme ai suoi parrocchiani. Fulgido esempio di coraggiosa dedizione e di sublime altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

CITTA' DI PATERNO' (Catania), periodo bellico 14 luglio-3 agosto 1943.

Durante l'ultimo conflitto mondiale, sottoposta a continui, violentissimi ed indiscriminati bombardamenti aerei e terrestri, pur fra le ingenti rovine e i tragici lutti, seppe resistere con stoico coraggio e mantenere alta la fede in un migliore avvenire.

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO (Latina), periodo bellico 1940-45.

Trovatosi al centro di furiosa durissima battaglia, sopportò con animo impavido le più rovinose distruzioni e le più crudeli perdite di vite umane, sempre conservando intatta la sua fede nella Patria e nella libertà.

(959)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 1952.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, in San Fortunato del comune di Genga (Ancona), con la Parrocchia di San Clemente, in Genga.

N. 1952. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano in data 1° marzo 1962, col quale è stata disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, in San Fortunato del comune di Genga (Ancona), con la Parrocchia di San Clemente, in Genga.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1953.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vito Martire, nel comune di Gioia del Colle (Bari).

N. 1953. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 29 novembre 1959, integrato con dichiarazione del 7 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vito Martire, nel comune di Gioia del Colle (Bari), ed è stato istituito un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa. Viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1954.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria degli Angeli nell'aeroporto « Leonardo da Vinci », in frazione Fiumicino del comune di Roma.

N. 1954. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina in data 13 aprile 1962, integrato con dichiarazione del 15 luglio stesso anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria degli Angeli nell'aeroporto « Leonardo da Vinci », in frazione Fiumicino del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1955.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vincenzo, in località Polvica del comune di Nola (Napoli).

N. 1955. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 5 aprile 1961, integrato con dichiarazione del 16 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vincenzo, in località Polvica del comune di Nola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1956.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. di Monte Berico, in località Restena del comune di Arzignano (Vicenza).

N. 1956. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 7 ottobre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V di Monte Berico, in località Restena del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1957.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Apostoli Simone e Giuda, in zona Tor Angela di Roma.

N. 1957 Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 4 aprile 1961, integrato con altro decreto del 5 aprile 1961 e con dichiarazione del 3 ottobre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Apostoli Simone e Giuda, in zona Tor Angela di Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 21. — VILLA

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 77.

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di

lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti e modalità previsti nei decreti medesimi.

Art. 2.

Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista dall'articolo precedente, è istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, una gestione speciale per gli operai della edilizia avente contabilità separata delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 3.

L'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad un mese.

Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese l'integrazione è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'articolo 5.

Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.

Art. 4.

La Commissione provinciale di cui al precedente articolo 3 è nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria.

Contro le decisioni negative della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

La Commissione centrale di cui all'articolo 3 è presieduta dal presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed è composta dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consultivo.

La Commissione predetta è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria.

Art. 6.

Spetta alla Commissione centrale:

1) decidere sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

2) dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sulla applicazione della presente legge;

3) partecipare alle riunioni del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni per l'esame dei bilanci annuali.

Art. 7.

Contro le decisioni di cui al n. 1) dell'articolo 6 nonchè avverso le decisioni negative di cui al secondo comma dell'articolo 3 è dato ricorso ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 8.

Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda determinata ai sensi delle norme vigenti in materia di assegni familiari.

Tale contributo è sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai della industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo a carico delle imprese industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Per quanto non previsto dalle norme della presente legge valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 78.
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette, è attribuito, a decorrere dal 1° maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto allo orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Art. 3.

All'onere di lire 17.100.000.000 recato dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Assegno temporaneo spettante dal 1° maggio 1963 ai professori ed assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
1.040	80.000
970	75.000
800	62.200
700	54.400
580	45.100
522	40.600
500	39.000
450	35.200
420	32.800
402	31.500
309	25.000
271	23.350
260	21.400
220	18.000

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 79.
Mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, numero 209, concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 80.
Istituzione dell'assegno di studio universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno di studio universitario.

L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza previsto dal successivo articolo 3, e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180 mila per l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Le Opere universitarie sono autorizzate a rivolgersi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette per gli opportuni controlli fiscali.

Art. 3.

Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media di almeno sette decimi o con una votazione media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla Commissione di esame; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima Commissione;

b) gli studenti che si iscrivono agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, al termine della sessione estiva almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un ventesimo del voto stesso, se si tratta di studenti che si iscrivono al secondo anno di corso: ovvero abbiano superato, alle medesime condizioni i rimanenti esami dell'anno precedente e la metà almeno degli esami previsti per l'anno accademico in corso, se si tratta di studenti che si iscrivono al terzo anno o agli anni successivi. Il voto medio generale viene calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti, che abbiano superato tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera *b*) del comma precedente.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purchè esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente.

Art. 4.

L'assegno di studio non può essere ottenuto:

dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni;

dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi fuori corso, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 5.

L'assegno di studio non può essere inoltre ottenuto nè confermato per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso od incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio è immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dalla Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme, stanziate per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio.

Il medesimo decreto, di cui al precedente comma, disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno che, di regola, dev'essere in servizi e per gli eventuali conguagli in relazione all'effettivo fabbisogno dei singoli Atenei. In ogni caso una parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro per le minute spese.

L'amministrazione delle somme assegnate è demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo.

Il Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore, stabilirà altresì con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera *b*) dello articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea.

Art. 6.

A partire dall'anno accademico 1963-64, gli studenti, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo 2 della presente legge, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, sempreché abbiano superato gli esami secondo le modalità e conseguendo le votazioni prescritte dalle relative norme di legge.

Art. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, detratta la somma destinata, a norma del successivo comma terzo, al conferimento di borse di studio per giovani laureati.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-1965, le somme già destinate a contributi statali a favore delle Opere universitarie e quella di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, al netto della somma prevista dal successivo comma terzo, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare è determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati.

Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 le somme eventualmente residue vengono utilizzate per le consuete forme di assistenza per gli altri studenti, a norma del quarto comma dell'articolo 39 della citata legge n. 1073.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti del primo corso, l'assegno di studio viene attribuito, con progressione annuale, anche a tutti gli studenti di ciascun anno successivo al primo, a norma del precedente articolo 3, lettera *b*).

Art. 8.

Per gli studenti iscritti per l'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario viene corrisposto limitatamente a tre delle quattro rate trimestrali previste dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Società mutua assicuratrice « Val Piave », con sede in Belluno, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « responsabilità civile autoveicoli ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società mutua assicuratrice « Val Piave », con sede in Belluno, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « responsabilità civile autoveicoli »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società mutua assicuratrice « Val Piave », con sede in Belluno, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « responsabilità civile autoveicoli ».

Roma, addì 10 ottobre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(926)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1962.

Determinazione della misura massima del tasso d'interesse da praticare ai sensi dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, relativa ad attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 febbraio 1962, n. 68, recante norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero;

Visto l'art. 9 della predetta legge 15 febbraio 1962, n. 68, il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 1 e 7 della legge medesima possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministero del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito dito e il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso di interesse da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, dagli Istituti previsti dall'art. 3 della legge stessa, è così determinata:

a) per mutui alberghieri in contanti: 7,70 per cento annuo effettivo;

b) per mutui alberghieri in cartelle fondiarie: 5 per cento annuo nominale, più la commissione dell'1 per cento ed i diritti erariali nella misura dello 0,15 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1963
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 306. — VENTURA SIGNORETTI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Modificazione dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto anzidetto, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 dicembre 1962;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 500 milioni versate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano « CONI » e dalla Banca nazionale del lavoro per quote di L. 250 milioni ciascuna, elevato poi a L. 700 milioni a seguito delle quote di partecipazione di L. 200 milioni conferite dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, ammonta a L. 2 miliardi a seguito delle ulteriori quote di compartecipazione conferite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano « CONI », per L. 250 milioni, dalla Banca nazionale del lavoro per lire 250 milioni, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per lire 300 milioni e della nuova partecipazione di lire 500 milioni conferita dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (n. 5 quote da lire 100 milioni ciascuna) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro per il tesoro.
TREMELLONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(929)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, ad ampliare gli impianti del proprio magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1933, 21 dicembre 1933 e 1° luglio 1959, con i quali la S.p.A. « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Ravenna un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la istanza con la quale la suddetta Società ha chiesto di ampliare gli impianti del proprio magazzino generale con un capannone metallico di nuova costruzione della capacità di q.li 40.000 da adibire al deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista la deliberazione n. 486, del 25 ottobre 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ha approvato un nuovo regolamento, per la gestione del magazzino generale esercitato dalla S.p.A. « Silos granari del Candiano »;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta della suindicata società espresso dalla Camera stessa con deliberazione n. 545 del 24 novembre 1961;

Visto il certificato dell'Ufficio del genio civile di Ravenna in data 24 marzo 1962, attestante la regolare esecuzione dei lavori di costruzione del predetto capannone metallico, in base a progetto precedentemente approvato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. «Silos granari del Candiano», con sede in Ravenna, è autorizzata ad ampliare gli impianti del proprio magazzino generale, sito in Ravenna, con il capannone metallico della capacità di q.li 40.000 costruito entro il recinto del magazzino stesso, meglio descritto nel progetto presentato a corredo dell'istanza citata nelle premesse.

Il suddetto capannone è destinato al deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri.

Art. 2.

Nella gestione del magazzino generale di cui al precedente articolo, la S.p.A. «Silos granari del Candiano», in sostituzione delle norme regolamentari attualmente in vigore, dovrà applicare il regolamento approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna con la deliberazione n. 486, del 25 ottobre 1961.

La predetta Camera è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(812)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1959, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Trento presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Zorzi dott. Giorgio, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Membri:

Gieri dott. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Innocenzi geom. Romeo, rappresentante del Genio civile;

Tomasi dott. Ezio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Happacher dott. Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Manica Nereo, Camin Aldo, Scalfi Annibale, Cioffi Gaetano, Lucchi Giuseppe, Pedrini Umberto e Comper Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Ferroni Iginio, Rizzi Ezio, Dallafior rag. Giorgio e Recanatini Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Demattè Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(950)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.
Proroga della liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1959, con il quale è stata revocata l'approvazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato promosso dalla disciolta Confederazione sindacale italiana dei lavoratori e riconosciuto con decreto ministeriale 6 marzo 1948, e l'Ente stesso è stato posto in liquidazione;

Visti i successivi decreti 10 dicembre 1960, 10 agosto 1961, 27 ottobre 1961 e 28 febbraio 1962 con i quali la liquidazione del predetto Ente è stata prorogata fino al 31 dicembre 1962;

Considerato che il fondo attualmente a disposizione dell'Ente di assistenza sociale è più che sufficiente per far fronte alle ulteriori spese per la definizione della suddetta liquidazione e che le cause ancora pendenti possono estinguersi entro breve tempo;

Considerato che i motivi che ostavano alla devoluzione dei beni residui dell'Ente di assistenza sociale all'Istituto tutela assistenza lavoratori, istituto di patronato riconosciuto con decreto ministeriale 18 giugno 1952, espressi dal Consiglio di Stato nel parere in data 29 novembre 1961, possono ritenersi ormai superati per le considerazioni sopra esposte;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e gli statuti dei due Enti;

Visto l'art. 2 del citato decreto 10 giugno 1959 e l'art. 1 dei citati decreti 10 dicembre 1960, 10 agosto 1961, 27 ottobre 1961 e 28 febbraio 1962;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla proroga della liquidazione predetta per altri sei mesi a decor-

rere dal 31 dicembre 1962 affidando la stessa all'attuale liquidatore dott. Raffaele Vanni e, successivamente, di procedere, una volta esaurita la liquidazione stessa, alla devoluzione dei beni residui dell'Ente di assistenza sociale all'Istituto tutela assistenza lavoratori in applicazione dell'art. 31 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato riconosciuto con decreto ministeriale 6 marzo 1948, è prorogata fino al 30 giugno 1963, a decorrere dal 31 dicembre 1962.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Vanni, presidente dell'Istituto tutela assistenza lavoratori, è confermato nell'incarico di liquidatore dell'Ente con l'assistenza, nell'espletamento delle sue funzioni, del Comitato di vigilanza previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1959.

Art. 3.

Al termine della predetta liquidazione, il dott. Raffaele Vanni procederà alla devoluzione dei beni residui dell'Ente di assistenza sociale all'Istituto tutela assistenza lavoratori, istituto di patronato riconosciuto con decreto ministeriale 18 giugno 1952.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(927)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rovigo n. 26524, datata 6 dicembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Bonetti Ivan, presidente della citata Commissione con il dott. Zaggia Giuseppe;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Zaggia Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo quale presidente in sostituzione del dott. Bonetti Ivan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(947)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963

Sostituzione di membri della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rovigo n. 26758, datata 1° dicembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire i signori Pillitteri Carmelo e Attolini Sergio, membri della suddetta Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla CISL con i signori Alessandria Sergio e Guarnieri Gastone;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Alessandria Sergio e Guarnieri Gastone sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo quali rappresentanti dei lavoratori in sostituzione dei signori Pillitteri Carmelo e Attolini Sergio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(948)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Caseificio sociale San Valentino, con sede in San Valentino di Breganze (Vicenza), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa Caseificio sociale San Valentino, con sede in San Valentino di Breganze (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa Caseificio sociale San Valentino, con sede in San Valentino di Breganze (Vicenza), costituita per rogito Boschetti del 18 giugno 1941, repertorio n. 4239, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Ermenegildo Zanettin ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(970)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Arte della tappezzeria », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza pronunciata in data 31 ottobre 1962 dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della Società cooperativa « Arte della tappezzeria », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Arte della tappezzeria », con sede in Roma, costituita in data 12 ottobre 1955 per rogito Gazzilli, repertorio n. 14162, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Raffaele Siani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(969)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1963.

Nomina di un rappresentante del Ministero dei trasporti in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 ottobre 1962, n. 1549, occorre far luogo alla nomina di un rappresentante del Ministero dei trasporti in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio predetto;

Decreta:

L'ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Tamburello dott. Salvatore è nominato rappresentante del Ministero dei trasporti in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

Il predetto dott. Tamburello durerà in carica per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(928)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1963.

Costituzione di un Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, n. 1438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1962, concernente l'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Comitato previsto dall'art. 5 del predetto decreto;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti dall'Ufficio regionale del lavoro di Pescara in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro rappresentatività;

Viste le designazioni pervenute al predetto Ufficio dalle altre Amministrazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito per l'Abruzzo ed il Molise presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola.

Il Comitato è composto dai signori:

Presidente:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.

Membri:

Castiglione Bernardo, funzionario dell'Ispettorato del lavoro di Chieti;

Stumpo dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti;

Setari dott. Vincenzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo;

Paci dott. Piero, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Cespa dott. Enrico, Puglielli dott. Romano, Porrega Donato, Tommolini Vincenzo, Falcone Giovanni e Plevano Enzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Biselli Giuseppina, Di Loreto Giuseppe, Caldora Armando, Rapposelli Tonino, Mincucci Marcello, Albano Donato e Valente Dino, rappresentanti dei lavoratori;

Marino Angelo, rappresentante dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.);

Donati dott. Corrado, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Niri dott. Augusto, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattia (I.N.A.M.);

Zighetti rag. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro e Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (INAIL e ENAOLI);

Vasile dott. Marcello, rappresentante dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

Fusco Guido, rappresentante dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale degli operai (O.N.A.R.M.O.);

Marcelli Giuseppe, rappresentante dell'Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (I.T.A.L.);

Torrisi Mario, rappresentante dell'Ente patrocinio e assistenza coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.);

Capotosto Tommaso, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza sociale (I.N.A.S.);

Appignani Giuseppe, rappresentante delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (A.C.L.I.);

Pierdomenico Alfonso, rappresentante dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel Salone mercato internazionale dell'abbigliamento, in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Salone mercato internazionale dell'abbigliamento che avrà luogo a Torino dal 24 al 31 marzo 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard W. Smith, Vice console degli S.U.A. a Torino.

(679)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Servizio dell'Ufficio unico esecuzioni e protesti presso il Tribunale di Rimini di nuova istituzione

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, si dispone che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Rimini, sono, a decorrere dal 15 gennaio 1963, assegnati all'Ufficio unico presso il Tribunale della stessa città.

(958)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1963, registro n. 1, foglio n. 295, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Fant Giovanni avverso il provvedimento n. 327 del 12 agosto 1959, con il quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno lo collocava nel ruolo aggiunto della carriera del personale ausiliario, con la qualifica di inserviente.

(795)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Venezia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1963, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 161, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Venezia.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(857)

Varianti al piano di ricostruzione di Palestrina (Roma)

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1963, n. 5099, respinta la variante n. 3, accolta l'opposizione Fiasco Augusto ed altri, è stato approvato — con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo — un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Palestrina, limitatamente alle varianti: 1) area destinata all'erezione di una scuola elementare in quartiere Scacciati; 2) sistemazione della zona lungo viale della Vittoria; tale progetto è stato firmato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(787)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 57, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla ditta EVA « Macchine per cucire elettriche e affini » corrente in Pavia, via Volta, 24, per l'annullamento del provvedimento di cui alla lettera 15 luglio 1959, n. 570566 del Ministero del commercio con l'estero emesso su domanda di autorizzazione ad effettuare uno scambio bilanciato con il Giappone.

(957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Mario Materassi, nato a Bologna il 18 aprile 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 2 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(961)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 1º agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 391, è stato in parte respinto e in parte dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla insegnante non di ruolo dottoressa Ferri Laguardia Maria avverso la decisione del 5 novembre 1954, adottata dalla Commissione provinciale dei ricorsi, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, persso il Provveditorato agli studi di Pescara, con la quale veniva revocato l'incarico conferito alla predetta insegnante presso la Scuola di avviamento industriale di Pescara.

(960)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 gennaio 1963, i poteri conferiti al dott. Paolo Bua, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari), sono stati prorogati dal 27 gennaio al 27 luglio 1963.

(786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,07	620,81	620,85	620,90	620,80	621,05	620,86	621 —	621,06	620,85
$ Can.	576,31	576,05	576 —	575,975	576 —	576,20	576 —	576 —	576,20	575,90
Fr. Sv.	143,67	143,60	143,60	143,6075	143,55	143,66	143,60	143,60	143,66	143,60
Kr. D.	89,92	89,905	89,90	89,93	89,85	89,92	89,91	89,90	89,93	89,90
Kr. N.	86,92	86,88	86,92	86,89	86,85	86,91	86,89	86,90	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,83	119,77	119,80	119,77	119,75	119,81	119,77	119,74	119,86	119,80
Fol.	172,44	172,42	172,45	172,4250	172,40	172,45	172,44	172,40	172,43	172,40
Fr. B.	12,47	12,46	12,4650	12,45925	12,4624	12,46	124,61	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,75	126,70	126,70	126,71	126,73	126,75	126,71	126,75	126,75	126,70
Lst.	1740,98	1740,15	1740 —	1740,25	1740 —	1740,97	1740,10	1741 —	1740,92	1740,10
Dm. occ.	155,21	155,17	155,20	155,21	155,15	155,20	155,18	155,15	155,23	155,18
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,04125	24 —	24,05	24,04	24,04	24,04	240,45
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,70	21,69	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli del 21 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	116,10
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	102 —
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	103,075
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,375
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,575
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	104,40
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	104,575
B. T Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1963

1 Dollaro USA	620,88
1 Dollaro canadese	575,987
1 Franco svizzero	143,604
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	86,89
1 Corona svedese	119,77
1 Fiorino olandese	172,432
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,71
1 Lira sterlina	1740,175
1 Marco germanico	155,195
1 Scellino austriaco	24,041
1 Escudo Port.	21,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esame-colloquio ad un posto di specialista aggiunto in prova nella carriera direttiva del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1963, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di specialista aggiunto in prova nella carriera direttiva del personale per il laboratorio sperimentale di La Spezia;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di specialista aggiunto in prova nella carriera direttiva del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1963, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in fisica ovvero in chimica o chimica industriale ovvero in ingegneria industriale o in una delle sue tre sottosezioni: chimica, elettrotecnica o meccanica. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

b) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

c) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

d) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

e) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) siano stati nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349. Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

g) abbiano almeno cinque anni di continuo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1963.

Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

h) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente corso o presso le cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) entro e non oltre il 31 marzo 1963.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a specialista aggiunto in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di idoneità.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio vertente:

per gli specialisti fisici sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in fisica e della laurea in matematica e fisica: fisica sperimentale; fisica teorica; chimica fisica; spettroscopia; onde elettromagnetiche; radioattività; nozioni fondamentali di fisica atomica; fisica dei solidi; fondamenti di elettronica;

per gli specialisti tecnologi sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale: 1) *Sottosezione chimica*: chimica applicata; chimica fisica; chimica industriale; tecnologie generali; chimica organica; elettrochimica; metallurgia e metallografia; 2) *Sottosezione elettrotecnica*: costruzione di macchine elettriche; elettrotecnica; impianti industriali elettrici; tecnologie generali; comunicazioni elettriche; elettronica; misure elettriche; radiotecnica; 3) *Sottosezione meccanica*: fisica tecnica; macchine; costruzione; di macchine; idraulica; scienza delle costruzioni; tecnologie generali; tecnologie speciali meccaniche;

per gli specialisti chimici sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento delle lauree in chimica o in ingegneria industriale Sottosezione chimica: chimica applicata; chimica fisica; chimica industriale; chimica organica; elettrochimica; metallurgia e metallografia.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 8.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 9.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoriia di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini ministeriale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a specialista aggiunto in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire i sottoindicati documenti al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale:

1) diploma originale di laurea o copia notarile redatta su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 100 rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto temporaneamente in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 19 Difesa-Marina, foglio n. 31

(1001)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1962.

Sul foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina, n. 7, in data 23 gennaio 1963, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1962, registro n. 117 Difesa-Marina, foglio n. 47, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 10 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 21 luglio 1962.

(705)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quarantasei posti di consigliere di 3ª classe (coeff. 229) in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del mese di febbraio 1963, n. 2, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 17 dicembre 1962, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a quarantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1960.

(956)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1323 del 27 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Visto il successivo decreto n. 1323/2 del 16 gennaio 1963, concernente l'ammissione delle candidate al concorso;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso, concernente la formazione della graduatoria delle candidate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso in narrativa:

1. Lucchesi Emilia . . . . punti 54,516
2. Corsi Rosa . . . » 53,123
3. Cosci Carmela . » 52,090
4. Limberti Tosca » 50,922
5. Marcarelli Marta . » 49,435
6. Catauro Pasqualina » 48,400
7. Cau Vittoria » 47,014
8. Tirri Amelia » 46,998
9. Pepe Giovanna . » 46,435
10. Izzo Anna Maria » 45,336
11. Persico Costanza » 45 —
12. Taddeo Maddalena » 44 —
13. D'Auria Adriana » 43,300
14. Lanzilli Rosa » 43,135
15. Donno Rita » 42,562
16. Sava Angela » 41,575
17. Iodice Giuseppa » 40,135

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 13 febbraio 1963

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 788 A/G del 13 febbraio 1963, concernente l'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;
Viste le istanze delle candidate dichiarate idonee con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Lucchesi Emilia: Bucciano;
2) Corsi Rosa: Frasso Telesino;
3) Cosci Carmela: Paupisi;
4) Limberti Tosca: Castelpoto;
5) Marcarelli Marta: Ginestra degli Schiavoni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 13 febbraio 1963

Il medico provinciale: SEGRETO

(964)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 816 in data 30 aprile 1961, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di medico condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1960;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 3737/3872/160 del 22 febbraio 1962;
Vista la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso di medico condotto bandito con il decreto di cui nelle premesse:

1. Bastoni Luigi . . . . punti 51,57
2. Belli Giuseppe . . . . » 46,93
3. Antoniotti Nicola . . . . » 45,15

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 30 novembre 1962

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4140 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria ad un posto di medico condotto nella Provincia, vacante al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 816, del 30 aprile 1961;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso stesso;
Viste le domande dei candidati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bastoni Luigi è dichiarato vincitore del concorso per medico condotto nel comune di Filattiera.
Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 30 novembre 1962

Il medico provinciale: GALLO

(829)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.